

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 24 maggio 2016, n. 33

Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012

Art. 2 - Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012

Art. 3 - Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 21/2012

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 21/2012 è intervenuta a revisionare la

disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico, già contenuta negli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di risolvere taluni problemi interpretativi sorti nella fase della loro prima applicazione e favorire l'uniformità dell'azione amministrativa nel territorio regionale;

2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosità idraulica del contorno;

3. In conformità a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un'esigenza di riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi, nonché di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla l.r. 21/2012, è opportuno introdurre nella stessa specifiche disposizioni a ciò finalizzate;

Approva la presente legge

Art. 1

Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della l.r. 21/2012.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), è aggiunta la seguente:

“e bis) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis), e all'articolo 2, comma 2 bis, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato.”.

Art. 2

Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata.
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì,

la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno.”.

2. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: “e al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “e ai commi 2 e 2 bis,”.

Art. 3

Deposito di progetti e verifica obbligatoria.
Modifiche all’articolo 3 della l.r.21/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2012 dopo le parole: “lettere b), c) e d),” sono inserite le seguenti: “e comma 2 bis,”.

2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 21/2012 sono inserite le parole: “Per le opere di cui all’articolo 2, comma 2 bis, la verifica è obbligatoria.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 24 maggio 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.05.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 maggio 2015, n. 87

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 maggio 2016

Approvata in data 17 maggio 2016

Divenuta legge regionale 33/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 21 maggio 2012, n. 21

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2016, n. 34

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018. Prima variazione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Variazioni alle previsioni di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per l’anno 2016

Art. 3 - Entrata in vigore

ALLEGATO A) Variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83